



CITTÀ DI COSENZA

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 184 del 25/11/2024

OGGETTO: Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa Anno 2024 - parte economica - del personale non dirigente.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque, del mese di novembre, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO	Sindaco	Si	
BATTAGLIA MASSIMILIANO	Assessore	Si	
BUFFONE VERONICA	Assessore	Si	
COVELLI DAMIANO COSIMO	Assessore	Si	
DE CICCO FRANCESCO	Assessore	Si	
DE MARCO MARIA TERESA	Assessore	Si	
INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE	Assessore	Si	
SCONOSCIUTO PASQUALE	Assessore	Si	

Tot. **8** Tot. **0**

Presiede il Sindaco Francesco Alessandro Caruso

Partecipa il Segretario Generale dott.sa Virginia Milano

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 184 del 25/11/2024 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25/11/2024

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 217 del 25/11/2024 avente ad oggetto:

"Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa Anno 2024 - parte economica - del personale non dirigente."

DELIBERA:

1. di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa dell'Anno 2024 - parte economica - del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali:
 - a. destinare una quota adeguata, non inferiore al 30% del totale delle risorse di parte stabile, per la effettiva capacità di incentivare e premiare il merito, di risorse atte a finanziare la performance organizzativa ed individuale, da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente;
 - b. riservare una quota limitata delle risorse disponibili di parte stabile, nel rispetto dei vincoli vigenti, alle progressioni economiche all'interno delle aree - art. 14 CCNL 16/11/2022, da erogare esclusivamente su base selettiva e meritocratica, con decorrenza dal 1° gennaio;
 - c. destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del CCNL 2018 e 84 bis del CCNL 2022, a remunerare lo svolgimento delle attività esposte a rischio, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché in via continuativa, nei casi già disciplinati dal CCDI vigente;
 - d. prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 2019/2021 spetti esclusivamente al personale della polizia locale che svolge servizio esterno in via continuativa e non saltuaria;
 - e. prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCCNL 2019/2021, valorizzando prioritariamente le figure incaricate di effettive e documentate responsabilità (risultanti da atti dirigenziali di incarico e non rientranti nei normali compiti di istituto
 - f. prevedere una indennità di funzione per il personale della Polizia Locale per compensare l'esercizio di compiti di effettiva responsabilità, assegnata con atto formale, connessi al grado rivestito;
 - g. prevedere l'istituto del turno nel CCDI esclusivamente per attività lavorative che richiedono un'effettiva rotazione del personale in articolazioni orarie giornaliere e quindi solo per i servizi esterni di polizia municipale e, ricorrendone i presupposti, per i servizi manutentivi;
 - h. valutare un contenimento degli importi delle indennità non definite in misura puntuale dal CCNL, rispetto a quanto concordato nel CCDI per l'anno 2023, alla luce della riduzione delle risorse di parte stabile oggi disponibili, operata a seguito revisione del fondo del salario accessorio.
2. Non possono essere riconosciute indennità in favore del personale che non siano espressamente previste dai vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali, erogate alla generalità dei dipendenti e non collegate ad effettivo esercizio di funzioni, attività, condizioni di lavoro per le quali vi sia una espressa previsione contrattuale.
3. di raccomandare ai dirigenti comunali di porre attenzione alle risorse di parte variabile comunicate al Settore per l'inserimento nel fondo del salario accessorio in merito alla loro compatibilità con le disposizioni contrattuali e i vincoli normativi vigenti;
4. di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, al dirigente del Settore 1° Personale per i provvedimenti attuativi di competenza, nonché alla RSU e alle OO.SS. rappresentative.



Città di Cosenza

COPIA

Pag. 3 di 7

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Francesco Alessandro Caruso

A seguire testo della proposta di delibera

Il Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 217 del 25/11/2024

SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFF. AMM.VA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Oggetto: Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa Anno 2024 - parte economica - del personale non dirigente.

IL DIRIGENTE

VISTO il CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale del personale medesimo;

ATTESO che il medesimo CCNL disciplina tempi e procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, prevedendo, tra l'altro, che la sessione negoziale debba essere avviata non oltre il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 79 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;

DATO ATTO che:

2. gli Enti Locali devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL del Comparto, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziarie dell'Ente;

la costituzione e determinazione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;

3. la costituzione del predetto Fondo deve tener conto anche dei vincoli posti dalle disposizioni legislative;

l'art. 7 del citato CCNL definisce i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie che formano oggetto della contrattazione medesima;

rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la disciplina negoziale delle materie ed istituti demandati alla contrattazione in sede decentrata;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

ATTESO che, con propria deliberazione n° 138 del 02/11/2023, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022 e che pertanto sussistono i presupposti per dare avvio alla sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8 del CCNL;

RITENUTO pertanto di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni

indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa, parte economica 2024, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- l'effettiva incentivazione, riconoscimento e premiazione del merito;
- l'adeguata e congrua remunerazione delle responsabilità eccedenti quelle derivanti dalle aree di inquadramento contrattuali, individuando specifici e puntuali criteri per l'assegnazione degli istituti contrattuali relativi alle indennità di responsabilità (specifiche responsabilità e indennità di funzione);
- l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari posizioni di lavoro conferitarie di incarichi di particolare responsabilità, anche di tipo organizzativo, non inquadrate come elevate qualificazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale RG n. 2130/2024 avente ad oggetto “Costituzione del Fondo risorse decentrate dell’anno 2024 ai sensi dell’art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022 e contestuale revisione”, con la quale, in sede di costituzione delle risorse decentrate, è stata effettuata una revisione del fondo del salario accessorio con riduzione del fondo di parte stabile dell’anno 2016 e conseguente piano di recupero delle maggiori somme erogate;

VISTO il CCNL 16.11.2022 relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

si propone

all'onorevole Giunta comunale, per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa dell’Anno 2024 - parte economica - del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali:
 - a) destinare una quota adeguata, non inferiore al 30% del totale delle risorse di parte stabile, per la effettiva capacità di incentivare e premiare il merito, di risorse atte a finanziare la performance organizzativa ed individuale, da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente;
 - b) riservare una quota limitata delle risorse disponibili di parte stabile, nel rispetto dei vincoli vigenti, alle progressioni economiche all'interno delle aree - art. 14 CCNL 16/11/2022, da erogare esclusivamente su base selettiva e meritocratica, con decorrenza dal 1° gennaio;
 - c) destinare l’indennità per condizioni di lavoro, di cui all’art. 70 bis del CCNL 2018 e 84 bis del CCNL 2022, a remunerare lo svolgimento delle attività esposte a rischio, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché in via continuativa, nei casi già disciplinati dal CCDI vigente;
 - d) prevedere che l’indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 2019/2021 spetti esclusivamente al personale della polizia locale che svolge servizio esterno in via continuativa e non saltuaria;

- e) prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCCNL 2019/2021, valorizzando prioritariamente le figure incaricate di effettive e documentate responsabilità (risultanti da atti dirigenziali di incarico e non rientranti nei normali compiti di istituto)
 - f) prevedere una indennità di funzione per il personale della Polizia Locale per compensare l'esercizio di compiti di effettiva responsabilità, assegnata con atto formale, connessi al grado rivestito;
 - g) prevedere l'istituto del turno nel CCDI esclusivamente per attività lavorative che richiedono un'effettiva rotazione del personale in articolazioni orarie giornaliere e quindi solo per i servizi esterni di polizia municipale e, ricorrendone i presupposti, per i servizi manutentivi;
 - h) valutare un contenimento degli importi delle indennità non definite in misura puntuale dal CCNL, rispetto a quanto concordato nel CCDI per l'anno 2023, alla luce della riduzione delle risorse di parte stabile oggi disponibili, operata a seguito revisione del fondo del salario accessorio.
2. Non possono essere riconosciute indennità in favore del personale che non siano espressamente previste dai vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali, erogate alla generalità dei dipendenti e non collegate ad effettivo esercizio di funzioni, attività, condizioni di lavoro per le quali vi sia una espressa previsione contrattuale.
3. di raccomandare ai dirigenti comunali di porre attenzione alle risorse di parte variabile comunicate al Settore per l'inserimento nel fondo del salario accessorio in merito alla loro compatibilità con le disposizioni contrattuali e i vincoli normativi vigenti;
4. di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, al dirigente del Settore 1° Personale per i provvedimenti attuativi di competenza, nonché alla RSU e alle OO.SS. rappresentative.

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 D. Lgs. 267/2000:

<p>PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere Favorevole Data 25/11/2024</p>	<p>Il Direttore di Settore f.to Matilde Fittante</p>
---	---



CITTÀ DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 26/11/2024 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Cosenza 26/11/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Virginia Milano

- ESECUTIVITÀ IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza 25/11/2024

Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cosenza _____

Segretario Generale
